

Del. n. 204/2010/PAR



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Cons. Gianfranco BUSSETTI | Presidente F.F |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI | Componente |
| - 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI | Componente |
| - 1°Ref. Laura D'AMBROSIO | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

VISTO l'art. 17, comma 31 del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, in materia di questioni di massima;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, il Primo Referendario Laura D'Ambrosio;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 20 ottobre 2010 prot. n. 15225/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Montecatini Terme, con cui si chiede se la norma di cui all'art. 6, comma 3, della L. 122/10 inerente la riduzione delle indennità e compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ad organi collegiali comunque denominati possa interpretarsi nel senso di non ritenere operante l'obbligo nell'ipotesi in cui il compenso da corrispondere sia già stato oggetto di riduzione in virtù di una scelta dell'amministrazione effettuata precedentemente all'entrata in vigore della norma che riduceva l'importo ben oltre le percentuali disposte dalla legge. In particolare l'ente

precisa trattasi della corresponsione dell'indennità ai membri dell'organo di revisione, cui ritiene applicabile la norma in questione e che la riduzione è avvenuta fino al 40% del limite massimo stabilito dal D.M. 20 maggio 2005.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, inoltre, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha natura necessariamente propedeutica all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e può riguardare solo questioni di carattere generale giuridico-contabile.

Al riguardo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta di parere, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attiene all'interpretazione di norme nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa, e quindi all'osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, l'art. 6, comma 3, della L. 122/10 prescrive che *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*.

L'intento del legislatore è palesemente indirizzato alla riduzione dei costi amministrativi e politici dell'apparato pubblico, difatti l'art. 6 citato è rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", la norma in esame non può che riferirsi alla misura dei compensi come determinata ad una data specifica, difatti la nota di lettura del Senato alla L. 122/10 prevede, pur non quantificandoli, "sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni" legate a tali risparmi di spesa, le quali non possono che essere raggiunte con una riduzione della spesa in argomento precedente alla data di riferimento (30 aprile 2010). La norma non formula distinzioni legate all'ammontare percepito in relazione al limite massimo edittale (come determinato in base ai parametri del D.M. Interno 20 maggio 2005) e un'interpretazione differente e più permissiva traviserebbe la volontà legislativa.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.15225/1/139.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al comune di Montecatini Terme e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2010

Il Presidente f.f.
f.to Gianfranco BUSSETTI

Il Relatore
f.to I° Ref. Laura D'Ambrosio

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2010

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO